



COMUNE DI MALVITO



01120200011009131

Comune di Malvito

ia di Cosenza)

PROT Prot.N. 0000913 del 04/03/2020 - P **020**
Cat. 2 Cla. 1 Uff. Sindaco

ORDINANZA N. 06

Chiusura delle scuola Media, Primaria e dell'Infanzia nei giorni 5 e 6 marzo 2020 per intervento di disinfestazione.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblica o nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1. Marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista Ordinanza del presidente della Regione Calabria N. 1 del 27 febbraio 2020 contenente "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Ritenuto di dover adottare, a scopo puramente precauzionale e di prevenzione, atteso che la Regione Calabria non è in stato di emergenza sanitaria, idonee misure di sanificazione e disinfezione anche in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso con lo scopo di contribuire alla serenità della vita quotidiana;

tenuto conto:

- **che** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- **che** il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- **che** il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

%%%

Considerato, pertanto:

- che è necessario:

- a) **disporre** la sospensione dell'attività didattica della Scuola Media, Primaria e dell'Infanzia, rispettivamente ubicate in località Pauciuri ed in Via Serrone a Malvito centro al fine di praticare l'intervento predetto;
- b) autorizzare l'ingresso nella struttura unicamente del personale che sarà designato per l'effettuazione delle operazioni di disinfestazione dei locali, delle suppellettili nonché degli scuolabus;

Visto il d.P.R. n. 1518/1996;

ORDINA

- La sospensione delle attività didattiche delle scuole Media, Primaria e dell'Infanzia presenti sul territorio di MALVITO con chiusura degli edifici per i giorni di giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo;
- Di autorizzare l'ingresso all'edificio unicamente del personale che sarà designato per l'effettuazione delle operazioni di disinfezione dei locali;

DISPONE

- di dare pubblicità al presente provvedimento mediante trasmissione di avviso alle famiglie degli alunni, mediante avviso da apporsi alle porte d'accesso alla struttura scolastica, all'Albo Comunale e mediante la pubblica affissione.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

- che la presente ordinanza sia:

- a) notificata a mezzo Pec al sig. dirigente scolastico competente;
- b) a S.E. il Prefetto della Provincia di Cosenza;
- c) al Presidente della Regione Calabria;
- d) pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa nel centro abitato e nelle contrade presso appositi punti individuati.



IL SINDACO
Pietro Amatuozzo